

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La VI Commissione,

premesso che:

qualificati organi di stampa nazionali hanno ultimamente gettato una serie di ombre sulla gestione e sulla trasparenza dei giochi e delle lotterie, che, nell'attuale situazione di crisi dei bilanci della famiglia media italiana, sono diventati sempre di più una valvola di sfogo delle frustrazioni e delle speranze di chi si trova tutti i giorni alle prese con la difficile quadratura dei conti domestici;

in particolare, i quotidiani del 17 novembre 2004 hanno evidenziato che c'è « un tesoro di vincite dimenticate » delle lotterie nazionali, per la sorprendente cifra di qualche milione di euro;

il giorno successivo hanno evidenziato l'anomalo ritardo dell'uscita del numero 53 sulla ruota di Venezia, che giunto oggi alla bella cifra di 163 settimane, è il capofila di una serie di altri ritardatari; su tale numero sarebbero stati giocati finora oltre 6 miliardi di euro, mentre la sua uscita potrebbe fruttare ai vincenti circa 1,4 miliardi di euro, pari, a meno di un quarto del monte-giocate;

rilevato che:

la precaria situazione dei conti pubblici, che sta costringendo l'attuale Governo a ricorrere ad acrobazie contabili di ogni genere per non sfiorare anche formalmente i tetti di indebitamento, alimenta nel pubblico crescenti sospetti — che i mezzi di informazione cominciano ad echeggiare insistentemente — circa la scarsa inclinazione dell'amministrazione ad adottare comportamenti diligenti da « buon padre di famiglia » nei confronti dei clienti dei giochi e delle lotterie ufficiali;

ciò si tradurrebbe, sempre secondo tali sospetti rilanciati da un quotidiano torinese, da un lato nell'opacità della sorte delle vincite non riscosse delle lotterie nazionali, e dall'altro lato nella mancanza di soddisfacenti forme di pubblicità delle estrazioni di nove delle dieci ruote del lotto, ad eccezione di quella di Roma che avviene in diretta televisiva;

quest'ultimo fattore distorsivo rischierebbe di aggravarsi ulteriormente, se l'estrazione della « undicesima ruota » — quella « nazionale » — in corso di introduzione con la legge finanziaria 2005 non avvenisse pubblicamente in televisione;

considerato viceversa che occorre rinsaldare la fiducia del pubblico negli esiti e nella trasparenza dei giochi e delle lotterie ufficiali, riequilibrando in primo luogo il rapporto statistico fra incassi e vincite, anche per contribuire a sconfiggere il pericoloso fenomeno delle scommesse clandestine,

impegna il Governo

con riferimento alle lotterie nazionali:

a rendere noti i dati analitici delle vincite non riscosse e della loro destinazione a legislazione vigente;

ad introdurre forme efficaci di ripetuta pubblicità sui mezzi di informazione di massa delle vincite non riscosse, nonché, decorsi i termini per la riscossione, disporre l'accumulo dei premi con il sistema del « jackpot » o, in alternativa, l'ampliamento del numero dei vincenti nelle successive lotterie;

con riferimento al gioco del lotto, a procedere al riequilibrio del rapporto statistico fra giocate e vincite e ad assicurare l'estrazione pubblica in televisione di tutte le ruote, inclusa quella « nazionale » di prossima istituzione;

ad adottare le predette misure entro il primo trimestre del 2005, dopo pubblica consultazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge

30 luglio 1998, n. 281, quale organismo portatore istituzionale degli interessi diffusi tra, il pubblico.

(7-00518)

« Benvenuto ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

a seguito del combinato disposto della legge regionale n. 25 del 1993 e dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994, la Regione Siciliana al fine di portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi dal progetto di sviluppo socio-economico per le aree interne di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983 n. 651, nonché al fine di sopperire a specifiche ed eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della Regione, venne autorizzata ad utilizzare il personale dell'Italter-Sirap spa mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio;

la normativa sopra calendata, inoltre, specificava che « al personale di cui al comma 1, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale dell'Amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili » — Con tabella allegata alla legge regionale n. 38/94, il personale veniva equiparato funzionalmente ed economicamente al personale regionale;

per oltre un decennio, quindi, la Regione Siciliana ha, con una breve soluzione di continuità, utilizzato pressoché costante-

mente il personale ex Italter-Sirap e al fine, comunque, di porre termine alla anomala situazione che si protraeva da troppi anni ormai (personale che la regione siciliana utilizzava con contratti di lavoro a tempo determinato « per sopperire a specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici “con equiparazione gabelle ai propri dipendenti”) agli inizi del 2000 sia la Regione Siciliana che lo Stato intervenivano con due provvedimenti legislativi finalizzati, entrambi, ad una completa normalizzazione del rapporto di lavoro;

più precisamente con l'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2001 veniva precisato che « al fine di rendere omogeneo con quello dei dipendenti regionali il trattamento economico dei dipendenti ex Italter-Sirap, già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, l'amministrazione corrisponde a regime al personale ex Italter-Sirap, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro degli edili applicato ai dipendenti di cui sopra ed il trattamento economico annuo previsto dal contratto dei dipendenti regionali... »

giova sottolineare ai fini della *ratio legis* (quella della normalizzazione del rapporto attraverso la sua, per così dire, regionalizzazione) che l'articolo 3 della predetta legge regionale n. 21 del 2001 disponeva che il calcolo dell'anzianità di servizio del personale in questione dovesse andare calcolata sommando l'anzianità posseduta « nell'amministrazione regionale nei periodi di effettivo servizio » a quella già conseguita « nelle società di provenienza » in quanto società a capitale interamente pubblico;

da parte sua lo Stato, con l'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sempre ai fini delineati, testualmente disponeva che « La Regione Sicilia e gli enti locali della medesima provvedono alla trasformazione dei rapporti di lavoro a